



Decreto del Direttore generale nr. 29 del 19/02/2015

Proponente: *Andrea Poggi*

Direzione Tecnica

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dr. Ing. Giovanni Barca

Responsabile del procedimento: *Alberto Tessa*

Estensore: *Andrea Poggi*

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione fra ASL 10, ARPAT, QtHERMO e Città Metropolitana per il Piano di sorveglianza sanitaria Impianto Case Passerini

ALLEGATI N.:1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Schema di Convenzione	si	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agazia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 29.3.2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore generale dell' Agazia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto n. 238 del 13.9.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agazia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.9.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agazia), modificato ed integrato con decreto del Direttore generale n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Viste le prescrizioni contenute al punto V della delibera n° 62 del 17/04/2014 della Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana) di Valutazione Impatto Ambientale in ordine alla Compatibilità Ambientale sul progetto definitivo presentato da Q.tHermo relativo all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi da realizzare in località Casa Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino.

Dato atto che tali prescrizioni prevedono la realizzazione di un Piano di sorveglianza sanitaria i cui contenuti, modalità e tempi di svolgimento debbono essere oggetto di una convenzione specifica tra il proponente, ARPAT, ASL e Provincia (ora Città Metropolitana) da sottoscrivere prima dell'inizio dei lavori;

Verificato che, nel confronto avuto con ASL e Provincia di Firenze, il contributo necessario da parte di ARPAT è tutto ricompreso in attività istituzionali connesse alla tutela della salute che questa Agazia è tenuta a svolgere come supporto tecnico-scientifico a favore delle strutture del servizio sanitario regionale, come previsto dall'articolo 10 della L.R. 22 giugno 2009 n° 30;

Ritenuto di definire con successivo atto da stipularsi tra ARPAT e ASL le attività da realizzarsi e i rispettivi obblighi per fornire il supporto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano di sorveglianza sanitaria,

Ritenuto di riportare tale decisione nel testo di convenzione tra ARPAT, ASL 10, QtHermo , Città Metropolitana allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Visto il decreto del Direttore generale n.138 del 26.09.2013 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 15 del 29.01.2013. Adozione del disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agazia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di approvare il testo della convenzione tra ARPAT, ASL 10, QtHermo , Città Metropolitana per l'attuazione del "Piano di sorveglianza sanitaria previsto dalla delibera n° 62 del 17/04/2014 della Provincia di Firenze di Valutazione Impatto Ambientale in ordine alla Compatibilità Ambientale sul progetto definitivo presentato da Q.tHermo, relativo all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi da realizzare in località Casa Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino (allegato 1);

2. di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. n.241 del 7.08.1990 e s.m.i., il responsabile del Dipartimento di Firenze dott. Alberto Tessa
3. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, in previsione della imminente approvazione da parte della Conferenza dei Servizi della AUA all'impianto oggetto del Piano di sorveglianza sanitaria.

Il Direttore generale
Dott. Ing. Giovanni Barca*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Affari generali in data 16/02/2015
- Paola Querci , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 16/02/2015
- Andrea Poggi , il proponente in data 18/02/2015
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 18/02/2015
- Andrea Poggi , Direttore tecnico in data 18/02/2015
- Giovanni Barca , Direttore generale in data 19/02/2015

CONVENZIONE

FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL COSTRUIENDO TERMOVALORIZZATORE DI CASA PASSERINI TRA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, ARPAT,; AUSL 10 E Q.hTERMO

TRA

La Città Metropolitana di Firenze nella persona dinat ,
non in proprio ma nella qualità di
della Città Metropolitana di Firenze nonché di legale rappresentante, con sede
in Firenze via.....

PEC

E

QtHERMO.....

Legale rappresentante

Sede

PEC

E

- **L'Azienda Sanitaria USL 10 Firenze** (d'ora innanzi denominata "AUSL10"), con sede legale in Firenze in Piazza S. Maria Nuova n° 1, partita IVA 04612810483, nella persona del Dr....., nato ail....., non in proprio ma in qualità di domiciliato per le sue funzioni presso la sede dell' Ente medesimo sulla base di quanto previsto nella

PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asf.toscana.it.

E

- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana** (“ARPAT”), con sede legale in Firenze, via Porpora, 22, 50144, Codice Fiscale e Partita IVA 04686190481, rappresentata da Giovanni Barca, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia

PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

nel prosieguo indicate anche singolarmente come “Parte” ed unitariamente come “Parti”

PREMESSO CHE

La Provincia di Firenze, con delibera n° 62 del 17/04/2014, ha emesso la pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale in ordine alla Compatibilità Ambientale sul progetto definitivo presentato da Q.tHermo relativo all’impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi da realizzare in località Casa Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino, inserendo al punto V delle prescrizioni, quanto sotto riportato:

“Relativamente al Piano di sorveglianza sanitaria, si precisa che i contenuti, le modalità ed i tempi di svolgimento di detto Piano di sorveglianza, dovranno essere oggetto di una convenzione specifica tra il proponente, ARPAT, ASL e Provincia i cui costi complessivi saranno sostenuti in toto dal proponente. La convenzione dovrà essere sottoscritta prima dell’inizio dei lavori.”

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

a) Le caratteristiche costruttive e le modalità tecniche di gestione dell’impianto, oggetto già parere favorevole in ordine alla Compatibilità

Ambientale sul progetto definitivo presentato da Q.tHermo in ambito della procedura di VIA, sono state ritenute idonee ad evitare un aumento del rischio per la popolazione residente nelle aree circostanti causato dalla attività dell'impianto stesso.

b) Le parti convengono pertanto che il piano di sorveglianza sanitaria di cui alla presente convenzione sia da intendersi come ulteriore strumento di garanzia per la popolazione residente nelle aree circostanti il nuovo impianto di trattamento dei rifiuti, finalizzato a verificare che quanto definito in fase autorizzativa trovi riscontro effettivo nelle successive fasi di realizzazione e gestione dell'impianto.

c) Come a suo tempo evidenziato dalla valutazione di impatto sanitario effettuata all'inizio degli anni 2000 per la scelta della localizzazione del termovalorizzatore, nell'area della Piana Fiorentina interessata alla costruzione del nuovo impianto sono già presenti numerose fonti di emissioni di inquinanti. Le parti concordano pertanto che il piano di sorveglianza sanitaria di cui alla presente convenzione è finalizzato a verificare che l'attivazione del termovalorizzatore di Casa Passerini non determini un impatto aggiuntivo dei livelli di inquinamento atmosferico sulla salute della popolazione che risiede e/o lavora nell'area di ricaduta potenziale delle emissioni del nuovo impianto.

Art. 2 (Oggetto)

Con la presente Convenzione le Parti instaurano una collaborazione, finalizzata allo svolgimento del Piano di sorveglianza sanitaria di cui alla delibera n° 62 del 17/04/2014 della Provincia di Firenze. In particolare le Parti convengono che il Piano di sorveglianza sanitaria perseguirà i seguenti obiettivi :

1. Monitoraggio epidemiologico degli effetti a breve e a lungo termine sulla salute della popolazione residente nelle aree circostanti il costruendo termovalorizzatore di Casa Passerini.
2. Monitoraggio degli effetti sulla salute del costruendo termovalorizzatore di Casa Passerini tramite il biomonitoraggio delle popolazioni animali e della catena alimentare.

Art. 3 (Obblighi delle parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e professionalità;
- a tenere informate le altre parti sulle attività effettuate.

L'AUSL 10 si impegna al fine di ciascuno dei tre cicli di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio della catena alimentare, a:

- predisporre un rapporto con la sintesi del risultato che, prima della successiva divulgazione, verrà trasmesso a Q.tHERMO e agli enti locali dell'Area (Città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino); le modalità di divulgazione di tale rapporto verranno decise di comune accordo tra le parti, ferma restando la necessità di massima trasparenza verso le popolazioni residenti nell'Area;
- predisporre una rendicontazione economica relativa alle modalità di utilizzo delle quote di finanziamento ricevuto che verrà trasmesso a Q.tHERMO e alla città Metropolitana di Firenze.

ARPAT si impegna a fornire il supporto tecnico scientifico alla AUSL 10, necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano di sorveglianza sanitaria, in conformità a quanto previsto dall' art. 10 della L.R. n. 30 /2009.

Un successivo atto di convenzione disciplinerà i rapporti tra AUSL 10, quale ente che assume la responsabilità del progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art.4, ed ARPAT.

Art. 4 (Attività di AUSL 10)

Le attività a cura di AUSL 10 oggetto della presente convenzione si sostanzieranno nella impostazione e nello svolgimento delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della presente convenzione.

I contenuti e le modalità di svolgimento del Piano di sorveglianza sanitaria sono meglio definiti negli allegati tecnici relativi ai protocolli del monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute (allegato 1) e del biomonitoraggio delle popolazioni animali e della catena alimentare (allegato 2).

Per tali attività la AUSL 10 si potrà eventualmente avvalere della consulenza e della collaborazione a parti del piano di Enti ed Istituzioni di ricerca di livello regionale e nazionale con competenze specifiche nei diversi settori di indagine, cui potranno anche essere delegate parti della attività prevista. L'esecuzione di tale attività è vincolata al regolare ricevimento delle quote annuali di finanziamento da parte di QhTermo con la tempistica indicata nell'allegato 3 "Cronoprogramma del piano di sorveglianza sanitaria e relativo finanziamento".

Per lo svolgimento delle attività suddette l'AUSL 10 sarà affiancata:

- a) da un **Gruppo di lavoro** che riunirà gli altri Enti con competenze in epidemiologia ambientale presenti nell'area ed interessati alla collaborazione.
- b) da un **Comitato tecnico-scientifico** che verrà costituito dalla Città Metropolitana di Firenze e composto da studiosi di fama nazionale che affianchi il gruppo di lavoro nelle fasi di progettazione delle attività e di quelle operative, anche al fine della valutazione e validazione dl lavoro svolto e dei risultati ottenuti.

Art. 5 (Attività Q.tHermo)

Si impegna a mettere a disposizione di ARPAT ed AUSL 10 con tempestività ed esaustività:

- a) I dati e tutte le informazioni utilizzate per le costruzioni dei modelli di dispersione in atmosfera e di ricaduta degli inquinanti emessi dal nuovo impianto presentati nella fase di autorizzazione dell'impianto (VIA/AIA)
- b) I dati relativi al Piano di Monitoraggio e controllo, così come sarà definito nella AIA, in particolare per quanto riguarda le emissioni convogliate ed il monitoraggio ambientale.

Tali dati saranno forniti su supporto informatico, in formato utile a successive e successive utilizzazioni.

Art. 6 (Risorse assegnate e modalità di pagamento)

Come previsto dalla delibera n° 62 del 17/04/2014 della Provincia di Firenze i costi complessivi del progetto saranno sostenuti dal proponente (Q.hTermo).

Questi sono definiti in una cifra omnicomprensiva di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), al netto di eventuali oneri fiscali, e saranno corrisposte alla AUSL in quote annuali, con la tempistica definita nell'allegato 3 (colonna "erogazione del finanziamento"). La erogazione delle quote annuali avverrà il primo anno entro 1 mese dalla firma della presente convenzione e successivamente entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Art. 7 (Responsabile del piano di sorveglianza sanitaria e referente tecnico-scientifico)

La responsabilità della esecuzione del progetto è affidata alla AUSL 10, nella persona del Direttore pro-tempore del Dipartimento di Prevenzione. Il referente tecnico-scientifico è il Direttore pro-tempore della SOS Epidemiologia .

Art. 8 (Copertura Assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

Art. 9 (Riservatezza)

Le parti si impegnano ad osservare reciprocamente la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati e qualsiasi altra informazione proveniente dalla controparte di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante lo sviluppo dell'indagine oggetto della presente convenzione, impegnandosi altresì, a far sottoscrivere a personale non direttamente dipendente un analogo impegno.

Le Parti si impegnano inoltre a concordare le forme di pubblicità relative alle iniziative congiunte concernenti la presente convenzione. In particolare i risultati delle tre fasi del progetto saranno oggetto di uno specifico piano di comunicazione diretto agli Enti Locali ed alla popolazione dell'area. Tale piano utilizzerà principalmente le moderne tecniche di divulgazione informatica e dovrà tenere conto altresì della percezione della popolazione circa la qualità dell'aria locale rispetto alle molteplici sorgenti e all'avvio dell'inceneritore, generalmente identificato da chi vive nelle aree circostanti l'impianto come un potente modificatore della qualità dell'aria locale

Art. 10 (Proprietà dei risultati)

Tutti i dati e gli elaborati prodotti in applicazione della presente convenzione restano di comune proprietà delle Parti..

L'uso dei risultati per fini scientifici e didattici da parte degli Enti responsabili del piano non sarà oggetto di preventiva autorizzazione della controparte.

Art. 11 (Durata e Recesso)

1. La presente convenzione ha durata dal momento della sua sottoscrizione fino al termine del piano di sorveglianza, ed è comunque fissata a 10 anni dalla data di firma della convenzione stessa.

2. Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi con un preavviso scritto di almeno 30 gg, fermo restando l'obbligo di Q.hTermo di adempire alle prescrizioni della VIA, di cui alla delibera della Provincia di Firenze citata in premessa.

Art. 12 (Legge applicabile e Foro competente)

La presente convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione o a seguito della risoluzione della presente Convenzione, previo ricorso alla procedura di conciliazione camerale così come stabilito nel "regolamento unico di conciliazione" redatto da Unioncamere le parti eleggono come foro competente in via esclusiva il foro di Firenze.

Art. 13 (Stipula della Convenzione)

La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso con spese di registrazione a carico del richiedente.

La presente convenzione è soggetta alle spese di bollo. Secondo la normativa vigente con oneri a carico di QHtermo...

Art. 14 (Comunicazioni)

Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite PEC indicata dalle parti contraenti.

Art. 15 (Modifiche alla Convenzione)

Tutte le modifiche relative alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

La presente convenzione è composta da n. pagine. e di n° articoli viene letta dalle parti le quali, dopo averla dichiarata pienamente conforme alle loro volontà, la sottoscrivono

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Firenze, lì

Per la Città Metropolitana di Firenze.....

(firma).....

Per Q.tHermo

(firma).....

Per l'AUSL 10

(firma).....

Per l' ARPAT

(firma).....

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Allegato 3

Cronoprogramma del piano di sorveglianza sanitaria e relativo finanziamento.

anno		stato impianto	controllo catena alimentare	controllo salute popolazione	Costi progetto Totale fase	Erogazione finanziamento			
2015	I sem.	cantierizzazione				€ 50.000			
	II sem.	costruzione	1° ciclo: Controllo pre "bianco"		€ 168.000	€ 50.000			
2016									
2017	I sem.	accensione		1° ciclo: Controllo pre "bianco"		€ 68.000			
	II sem.					€ 50.000			
2018	I sem.	attività				€ 50.000			
	II sem.					€ 50.000			
2019						€ 50.000			
2020						2° ciclo: 1° controllo post	2° ciclo: 1° controllo post	€ 166.000	€ 66.000
2021									€ 50.000
2022									€ 50.000
2023						3° ciclo: 2° controllo post	3° ciclo: 2° controllo post	€ 166.000	€ 66.000
2024					€ 0				
totale					€ 500.000	€ 500.000			